

N. 27550/2010 REG.SEN.
N. 06012/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6012 del 2010, proposto da:
Sestante S.r.l., Giustino Costruzioni S.p.A., La Partenope S.r.l., La
Leonessa S.r.l., So.Ge.Si. S.r.l., Sol.Tec. S.r.l., rappresentati e difesi
dagli avv. Arturo Cancrini, Claudio De Portu, Angela Ferrara, con
domicilio eletto presso Angela Ferrara in Napoli, via Ponte di Tappia
N.47-Avv.Lipani;

contro

Bagnoli Futura S.p.A. di Trasformazione Urbana, rappresentato e
difeso dagli avv. Valerio Barone, Stefano Vinti, con domicilio eletto
presso Ferruccio Barone in Napoli, piazza Sannazaro,71-
Avv.V.Barone;

per l'annullamento

della nota prot. n. 182/mh/rc del 05/10/2010 recante l'esclusione dalla gara indetta per l'affidamento dell'appalto relativo alla "progettazione esecutiva, realizzazione opere e servizi integrati di gestione e manutenzione per tre anni del primo lotto del parco urbano di Bagnoli", per un importo complessivo a base d'appalto di € 52.937.125,15;

di tutti gli atti con essa connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresa la nota prot. 517/2010 del 14.10.2010 recante segnalazione all'AVCP;ù

Nonché per i risarcimento dei danni subiti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Bagnoli Futura S.p.A. di Trasformazione Urbana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Rilevata la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in merito ed a scioglimento della riserva espressa in udienza;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro

scritti difensivi;

Rilevato, quanto alle censure avverso la congruità motivazionale dell'impugnato provvedimento di esclusione dell'A.T.I. odierna ricorrente, che correttamente la stazione appaltante ha considerato irregolare la documentazione al riguardo prodotta da quest'ultima; ed, invero, assume portata assorbente, in forza della sua autonoma portata effettuale, la contestata situazione di irregolarità contributiva della mandante Sol.Tec. s.r.l., quale emersa nel corso della esaustiva attività istruttoria condotta dalla stazione appaltante in contraddittorio con la parte interessata: da un lato, posto che gli acquisiti D.U.R.C. evidenziano una situazione debitoria al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla gara di oltre € 12.0000 per oneri previdenziali non versati, appare sufficiente richiamare i consolidati orientamenti pretori in base ai quali -in materia di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e dalla stipula dei relativi contratti dei soggetti che "hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e dello Stato in cui sono stabiliti"- l'art. 38, comma 1, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (d.lg. n. 163 del 2006) deve essere interpretato nel senso che il principio dell'autonomia del procedimento di rilascio del DURC (documento unico regolarità contributiva) impone che la stazione appaltante debba basarsi sulle certificazioni risultanti da quest'ultimo documento, prendendole

come un dato di fatto inoppugnabile, e debba altresì valutare, innanzi tutto, se sussistono procedimenti diretti a contestare gli accertamenti degli enti previdenziali riportati nel DURC, o condoni, ed in secondo luogo se la violazione riportata nel DURC, in relazione all'appalto o fornitura in questione o alla consistenza economica della ditta concorrente o ad altre circostanze, risulti o no "grave" (Consiglio Stato , sez. III, 29 settembre 2009 , n. 2345).; dall'altro lato e con riguardo a questo'ultimo profilo, non appaiono meritevoli di favorevole considerazione le argomentazioni di parte ricorrente in ordine alla successiva, spontanea regolarizzazione di tale situazione debitoria e la presenza di crediti verso altri enti pubblici: di contro deve ribadirsi che l'impresa deve essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante, pena la vanificazione del principio della par condicio, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva (Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 settembre 2005 n. 4817; 30 gennaio 2006 n. 288; 19 giugno 2006 n. 3660; 31 maggio 2007 n. 2876; Sez. V, 22 ottobre 2007 n. 5511; Sez. VI, 26 gennaio 2009; T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 23 luglio 2009 n. 4269). Non è inoltre condivisibile l'argomentazione difensiva secondo cui il contestato debito previdenziale difetterebbe del requisito della gravità in quanto determinato dal mancato pagamento in proprio favore di pregresse

poste creditorie. In senso contrario, anche ai sensi della giurisprudenza di questa Sezione (TAR Campania –Napoli – VIII sent. 7 luglio 2010 n. 16605), occorre rilevare che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti che non possono sindacarne il contenuto (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2008, n. 147). Pertanto, non residua in capo all'amministrazione alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati e alle circostanze contenute nel d.u.r.c., con la conseguenza che perde di giuridica consistenza la pretesa ad una doverosa istruttoria che la stazione appaltante avrebbe dovuto avviare, anche al fine di accertare la sussistenza di eventuali poste in attivo nei confronti degli enti previdenziali o altri enti pubblici (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 3 dicembre 2009, n. 12411).

Rilevato, quanto all'impugnata segnalazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del provvedimento di esclusione, che la relativa contestazione non può trovare in questa sede favorevole considerazione, atteso che – in disparte la genericità della stessa per effetto dell'utilizzo al riguardo di mere formule di stile - da un lato, soccorre il principio di diritto per cui in tema di appalti di lavori pubblici, la segnalazione all'AVCP non reca alcuna immediata e autonoma lesività per l'impresa ricorrente, trattandosi, in sostanza, di

un mero atto d'impulso del procedimento da svolgersi dinanzi all'Autorità medesima circa fatti verificatisi o accertati in relazione alla gara, rispetto ai quali potranno derivare effetti pregiudizievoli solo a seguito dell'eventuale annotazione nel Casellario informatico (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, 25 giugno 2010 , n. 7984); dall'altro, il provvedimento di annotazione, prodotto nella odierna Camera di Consiglio, non risulta ritualmente gravato con ricorso recanti motivi aggiunti;

Ritenuto pertanto che le suesposte considerazioni sono sufficienti per il rigetto del ricorso con reiezione anche della domanda risarcitoria per insussistenza, nella specie, di un danno ingiusto eziologicamente riconducibile all'esercizio dell'attività amministrativa;

Considerato che le spese di giudizio seguono il regime della soccombenza per cui vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di cui al dispositivo che segue;

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di giudizio che liquida in complessivi € 1500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Alessandro Pagano, Consigliere

Carlo Buonauro, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/12/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)